

**TRIBUNALE ROMA
(ORDINANZA)**

8 NOVEMBRE 1996

GIUDICE DESIGNATO: MANGANO

PARTI: **SANFRATELLO**
(Avv. Berliri)

RAI - RADIOTELEVISIONE

ITALIANA S.P.A.
(Avv. Pace)

Rappresentazione televisiva dopo circa trent'anni di un fatto di cronaca giudiziaria

• **Esistenza di un diritto alla riservatezza e all'identità personale** • **Prevalenza del diritto di libera**

manifestazione del pensiero

• **Interesse sociale alla**

conoscenza di fatti di

particolare rilievo storico,

sociale e culturale •

Legittimità della

divulgazione delle sole

notizie strettamente

necessarie alla

rappresentazione storica

del caso • **Dovere di**

rispetto della verità dei fatti

narrati e della correttezza

della loro esposizione.

La ricostruzione televisiva di un fatto di cronaca giudiziaria dopo circa trent'anni costituisce esercizio legittimo della li-

bertà di manifestazione del pensiero e di critica idoneo a prevalere sul diritto soggettivo alla riservatezza, perché sussiste un interesse sociale al riesame di una vicenda di particolare rilievo storico, sociale e culturale.

Il diritto soggettivo alla riservatezza, fondato direttamente sull'art. 2 della Costituzione, può essere sacrificato soltanto nei limiti della realizzazione dell'interesse sociale, attraverso la divulgazione di quelle notizie strettamente necessarie alla rappresentazione storica del fatto e appare pertanto seriamente minacciato di un danno grave e non riparabile dall'utilizzazione nello sceneggiato televisivo, senza il loro consenso, del nome di persone coinvolte nella vicenda, ma che non hanno nessuna valenza identificativa di un caso giudiziario la cui notorietà è esclusivamente legata al nome dell'imputato.

Con ricorso depositato il 31 ottobre 1996 i ricorrenti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., che venga inibito alla RAI di trasmettere lo sceneggiato « Il caso Braibanti » inserito nella programmazione serale dell'8 novembre 1996, assumendo il pericolo che dalla diffusione televisiva di tale filmato derivi un danno grave e irreperabile al loro diritto alla riservatezza, alla dignità e identità personale, all'onore e alla reputazione. A tal fine i ricorrenti hanno dedotto, in primo luogo, il loro diritto ad opporsi alla trasmissione di un filmato relativo ad una vicenda giudiziaria risalente a circa trent'anni addietro, che li vide coinvolti, rispettivamente, nel ruolo di vittima (Giovanni Sanfratello) e di fratelli della vittima, e della quale, una volta esaurito il clamore del processo, conclusosi con la sentenza della Cassazione del 1971, l'opinione pubblica non avrebbe più memoria. In via ulteriore, i ricorrenti lamentano la lesione dell'onore, della reputazione e dell'identità personale, in quanto il filmato stravolgerebbe completamente la realtà processuale dei fatti e le conclusioni confermate dai tre gradi di giudizio.

Il decreto che ha disposto la comparizione delle parti, emesso il 31 ottobre 1996, è stato notificato alla RAI il 4 novembre 1996 per l'udienza del 5 novembre 1996.

Nel costituirsi la RAI ha dedotto preliminarmente la necessità di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei coautori dello sceneggiato e del giornalista Sandro Curzi, invocando al riguardo l'art. 44 della legge 22 aprile 1941 n. 633. Ha eccepito inoltre l'inammissibilità del

ricorso d'urgenza proposto nell'imminenza della data prevista per la trasmissione televisiva, nonostante i ricorrenti avessero avuto notizia della trasmissione parecchi mesi addietro, deducendo, infine, la genericità del danno lamentato nel ricorso con riferimento alla intera trasmissione e non a singole sue parti.

Il regista e sceneggiatore del filmato è intervenuto spontaneamente in giudizio, depositando parte della sceneggiatura relativa alle battute pronunciate dai personaggi di Ippolito, Agostino e Giovanni Sanfratello, con l'indicazione delle fonti.

Sentite le parti, acquisita la documentazione prodotta, tra cui la videocassetta contenente la registrazione dello sceneggiato di cui era stata ordinata l'esibizione alla RAI, la causa è stata trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1. Va preliminarmente esaminata la richiesta della RAI di integrazione del contraddittorio nei confronti dei coautori dell'opera e del giornalista Sandro Curzi.

L'oggetto del presente giudizio cautelare, riguardante la pretesa lesione del diritto alla riservatezza dei ricorrenti, nonché del loro diritto all'onore e all'identità personale, per effetto della trasmissione di uno sceneggiato televisivo, non dà luogo ad una situazione di litisconsorzio necessario tra la RAI e i coautori dell'opera, attesa l'attuale esclusiva disponibilità del filmato da parte della RAI. L'art. 44 della legge 22 aprile 1941 n. 633; invocato dalla parte resistente a sostegno della sua richiesta, non trova applicazione in questo giudizio ove non si discute né dell'originalità né della paternità dell'opera né si controverte sulla titolarità dei diritti patrimoniali derivanti dalla stessa. L'interesse dei coautori alla diffusione del filmato ben può legittimare il loro intervento volontario nel giudizio, tanto nella fase cautelare quanto nella fase di merito, a sostegno delle ragioni dell'ente televisivo che per contratto dispone dell'opera; allo stesso modo il rapporto di solidarietà passiva che lega gli autori all'ente radiotelevisivo nei confronti di una eventuale domanda risarcitoria conseguente alla trasmissione dell'opera filmica, ne può giustificare la chiamata in giudizio su istanza di parte. Tuttavia, nell'uno e nell'altro caso non v'è luogo per situazioni di litisconsorzio necessario. Ne consegue che nel procedimento cautelare nel quale si chiede l'inibizione di una trasmissione televisiva a tutela di un diritto della persona che si assume in pericolo, il contraddittorio risulta integrato dalla notificazione del ricorso alla RAI.

2. Tanto premesso, vanno respinte le eccezioni di inammissibilità dedotte dalla resistente con riferimento, per un verso, alla insussistenza, nel caso di specie, del presupposto dell'urgenza e, per altro verso, della genericità dei motivi di ricorso.

Quanto al primo profilo si osserva che non può rimproverarsi il mancato esercizio del diritto in sede giurisdizionale, tanto ordinaria che cautelare, quando risulta che lo stesso diritto è stato vantato dai ricorrenti nei confronti dell'ente nei numerosi contatti stragiudiziali successivi alla notizia della realizzazione del filmato.

Circa il mancato riferimento da parte dei ricorrenti a sequenze o aspetti particolari del filmato, ritenuti lesivi dei loro diritti, si osserva che il ricorso risulta sufficientemente circostanziato sia in ordine alla natura delle situazioni soggettive dedotte (diritto alla riservatezza, all'identità personale, all'onore) sia in ordine ai fatti che si assumono idonei alla pro-

duzione del pregiudizio irreparabile (asserita rappresentanza dei ricorrenti non corrispondente alla verità dei fatti e processuale, con denigrazione delle loro qualità personali in contrapposizione all'esaltazione della figura dell'imputato).

3. I ricorrenti lamentano in via principale il pericolo della lesione irreparabile del loro diritto alla riservatezza, in ordine a fatti e circostanze dolorosi della loro vita privata e familiare, conseguente alla trasmissione televisiva dello sceneggiato «Braibanti. Un caso senza precedenti».

Si tratta di un filmato televisivo, realizzato nell'ambito di un ciclo dedicato ai «grandi processi», nel quale si rievoca un caso giudiziario che ebbe grande risonanza durante il processo celebrato in primo grado dinanzi alla Corte d'Assise di Roma nel 1968 e conclusosi con la sentenza della Cassazione del 1971. Nei tre gradi di giudizio Aldo Braibanti fu riconosciuto colpevole del reato di plagio ai danni di due giovani, tra cui l'odierno ricorrente Giovanni Sanfratello, per averli indotti in uno stato di soggezione psichica e fisica, mediante atti e suggestioni che, nei confronti del Sanfratello, si sarebbero protratti in un arco di tempo ricompreso tra il 1958 e il 1964. L'azione penale venne esercitata a seguito dell'esposto-denuncia presentato dal padre di Giovanni Sanfratello, Ippolito, nel quale si dava atto alle sofferenze fisiche e morali in cui versava il giovane durante la convivenza con Braibanti, dopo aver lasciato la famiglia, abbandonando gli studi e rifiutando i contatti con l'ambiente familiare. Nel corso del giudizio, mentre l'altro giovane, che in un periodo diverso e più breve, aveva avuto una identica esperienza di convivenza con il Braibanti, sostenne con la sua testimonianza le tesi dell'accusa, Giovanni Sanfratello, pur confermando le sue condizioni di vita durante gli anni 1962-1964, si preoccupò costantemente di non danneggiare l'imputato, dichiarando che nessuna condotta gli era stata da lui imposta.

Il clamore suscitato da questa vicenda giudiziaria fu in gran parte dovuto alla personalità dell'imputato, laureato in filosofica, combattente della Resistenza, imprigionato e torturato dai nazisti, esponente del partito comunista, successivamente dimissionario dagli incarichi di partito, dedito alle arti figurative e ad esperienze artistiche diverse che lo avevano portato a collaborare con riviste di cultura e con la televisione. Nel dibattito che si accese sul caso giudiziario e che registrò gli interventi di esponenti illustri della cultura pronunciatisi a favore di Braibanti, venne frequentemente affermato che le ideologie marxiste e anarchiche professate dall'imputato, la sua condotta anticonformista, la sua omosessualità, erano state la vera causa della condanna in un processo che, in realtà, non avrebbe accertato fatti penalmente rilevanti, se non attraverso l'applicazione di una norma del codice penale desueta.

Il caso, rimasto l'unico esempio di condanna per plagio confermata sino in Cassazione, ritornò all'attenzione dell'opinione pubblica, nel 1981, in occasione della sentenza della Corte costituzionale che dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 603 cod. pen., configurante il reato di plagio, per indeterminatezza della fattispecie legale.

4. La rievocazione del caso Braibanti con uno sceneggiato televisivo che ripercorre le tappe salienti del giudizio comporta la divulgazione di fatti della vita privata di Giovanni Sanfratello e dei suoi familiari a circa trent'anni di distanza dal momento in cui quegli stessi fatti, per essere

stati oggetto di un processo penale, erano stati pubblicizzanti e quindi sottratti alla sfera di esclusiva disponibilità degli interessati.

La doglianza con la quale Giovanni Sanfratello denuncia la sofferenza che alla sua identica personale attuale deriverebbe dalla rappresentazione di vicende che lo videro protagonista appena più che ventenne, esprime la pretesa sostanziale a riappropriarsi in via esclusiva delle informazioni della propria vita privata che, benché pubblicizzate, abbiano perso di attualità.

Tale pretesa, costituendo un aspetto particolare del diritto soggettivo alla riservatezza, trae fondamento direttamente dall'art. 2 della Costituzione, inteso come clausola generale suscettibile di assicurare copertura ai valori emergenti della persona, e, pertanto, garantita con la forza della tutela costituzionale primaria, si confronta con l'interesse antagonista alla libera narrazione dei fatti, anch'esso radicato in una libertà fondamentale e garantito dalla copertura costituzionale dell'art. 21 della Costituzione.

Il conflitto tra questi due valori costituzionali vede recessivo il diritto alla riservatezza non già con riguardo a tutte le informazioni in precedenza pubblicizzate, e per ciò solo destinate a circolare liberamente all'interno della collettività, ma soltanto con riguardo a quelle per le quali la divulgazione sia giustificata dalla sussistenza di un interesse sociale, che, non essendo più quello di conoscere una notizia di attualità, deve essere connesso a ragioni storiche, sociali, culturali o politiche di conoscenza.

Nel caso in esame tale interesse si riconosce sussistente sia per il dibattito di idee e di opinioni cui diede luogo il processo per plagio a carico di Aldo Braibanti, e che fu emblematico del particolare clima culturale del momento, sia per il valore storico che trascende il mero fatto di cronaca giudiziaria per l'applicazione di una norma penale non più vigente.

La narrazione in forma di sceneggiato televisivo di vicende della vita privata di Giovanni Sanfratello e dei suoi familiari, in quanto connesse con la rievocazione del caso Braibanti corrisponde all'esercizio della libertà di narrazione e di rielaborazione critica di fatti non più appartenenti all'attualità, ma aventi rilievo sociale e storico, di fronte al quale il diritto alla riservatezza degli interessati è recessivo.

5. Tuttavia, la cedevolezza del diritto dei ricorrenti ad impedire la divulgazione di fatti della propria vita privata, proprio in quanto radicata nel conflitto tra due valori costituzionali, non è incondizionata. A tal fine forma oggetto di un dovere giuridico imputabile all'ente responsabile della diffusione dell'opera l'adozione di tutte le cautele idonee a prevenire la lesione del diritto soggettivo alla riservatezza delle persone coinvolte nella vicenda oggetto della rievocazione.

Il sacrificio del diritto alla riservatezza dei ricorrenti, consistente nella riconoscibilità di Giovanni Sanfratello e dei suoi familiari nella rievocazione del processo Braibanti, non è ingiusto soltanto in quanto contenuto nei limiti della realizzazione dell'interesse sociale sotteso alla conoscenza del caso, ossia derivante dalla divulgazione di quelle notizie strettamente necessarie alla rappresentazione storica del fatto.

In modo che la riferibilità delle vicende rappresentate alla persona che molti anni prima vi fu coinvolta o ne fu protagonista deve derivare non dalla efficacia informativa dell'opera attualmente realizzata bensì dalla

mera capacità rievocativa di fatti e notizie che un tempo sono stati pubblici.

Giovanni Sanfratello non ha diritto di opporsi alla diffusione di uno sceneggiato in cui egli sia riconoscibile per la rievocazione dei rapporti intrattenuti con Aldo Braibanti, per il ruolo da lui avuto nel processo penale che ne è seguito, per i rapporti con la sua famiglia, e similmente per i suoi familiari che hanno avuto una parte attiva come testimoni nel processo a Braibanti. Viceversa, il suo diritto alla riservatezza appare seriamente minacciato di un danno grave e non riparabile, attesa la natura e la funzione non patrimoniale della situazione soggettiva azionata, dalla utilizzazione del nome, senza il suo consenso, nello sceneggiato televisivo per cui è causa.

Ed invero, il nome di Giovanni Sanfratello e dei suoi familiari non ha nessuna valenza identificativa di un caso giudiziario la cui notorietà è stata esclusivamente legata al nome e alla persona dell'imputato. La sua utilizzazione nel corso dello sceneggiato non corrisponde ad alcuna esigenza socialmente apprezzabile, producendo l'effetto di rendere riconoscibile la persona dei protagonisti anche da parte di chi non ha vissuto la vicenda come un fatto di attualità.

Né vale obiettare che il nome dei ricorrenti, oltre ad essere presente nelle sentenze e negli atti processuali, ricorreva negli articoli di stampa del tempo e in quelli che anche successivamente si sono circolati in occasione della presentazione della trasmissione in oggetto. L'efficacia diffusiva del mezzo televisivo è imparagonabilmente più penetrante di qualsiasi altro mezzo di comunicazione e, pertanto, richiede strumenti di cautela della sfera privata dei protagonisti ancora più incisivi.

Pertanto, poiché la trasmissione televisiva dedicata alla rievocazione del caso Braibanti, qualora utilizzasse il nome di Giovanni Sanfratello e dei suoi familiari renderebbe ingiustificatamente attuale e non solo storica la riferibilità dei fatti rappresentati alla persona dei ricorrenti, con spregio del cammino umano e personale da essi percorso in quasi trent'anni, a cautela della lesione non riparabile che si produrrebbe per il loro diritto alla riservatezza e alla identità personale, deve ordinarsi alla RAI di omettere dal filmato sopraddetto ogni citazione del nome di Giovanni Sanfratello, Agostino Sanfratello e Ippolito Sanfratello.

6. La tutela accordata al diritto dei ricorrenti nei limiti sopra indicati non preclude l'esame delle doglianze ulteriori contenute nel ricorso.

I ricorrenti lamentano il pericolo della lesione del loro diritto all'identità personale, all'onore e alla reputazione in conseguenza dello stravolgimento della realtà storica e processuale operata dal filmato.

In particolare si dolgono che nella rivisitazione del caso Braibanti siano stati utilizzati argomenti, testimonianze e circostanze tali da smentire le conclusioni delle sentenze accertanti la penale responsabilità dell'imputato, rappresentato nel filmato come personaggio positivo, oggetto della persecuzione dei giudici e dell'opinione pubblica. Per contro la famiglia Sanfratello sarebbe rappresentata come emblema di valori retri e repressivi e il giovane Sanfratello come vittima non già del Braibanti, secondo quanto accertato nelle sentenze, bensì della sua stessa famiglia.

Dalla visione del filmato risulta chiara l'intenzione degli autori di valorizzare tutti gli elementi di dubbio circa la rilevanza penale dei comportamenti accertati a carico del Braibanti, in ciò rafforzati dal fatto che il reato di plagio non fa iù parte del nostro ordinamento.

La tutela costituzionale dell'art. 21 della Costituzione garantisce il diritto di libera critica che può essere esercitato anche mediante l'opera cinematografica e con riferimento a fatti che siano stati oggetto di una sentenza penale. Tanto più quando la formula del programma televisivo prevede che lo sceneggiato sia realizzato per sollecitare un successivo dibattito sul « caso giudiziario ».

Limita l'esercizio del diritto di rappresentazione critica l'obbligo di raffigurare i personaggi nel rispetto della rilevanza sociale della vicenda, della verità dei fatti narrati e della correttezza della loro esposizione (Cass. 7 febbraio 1996 n. 978, Tabocchini c. RAI Radiotelevisione).

La rappresentazione della famiglia Sanfratello nei personaggi del padre Ippolito e del fratello Agostino appare rispettosa di tali limiti. La raffigurazione irriducibilmente oppositiva al personaggio Braibanti risponde a verità se non altro perché l'azione penale fu esercitata a seguito dell'esposto presentato dal padre di Giovanni Sanfratello, il quale si costituì parte civile nel giudizio, così come sostanzialmente corrispondenti ai fatti acquisiti dalla sentenza di primo grado, sono le iniziative che le filmato si attribuiscono alla famiglia Sanfratello per sottrarre Giovanni all'influenza di Braibanti (l'allontanamento con la forza dalla pensione Zuanelli il 31 ottobre 1964, i numerosi tentativi di ristabilire i contatti con i diversi componenti della famiglia, la sottoposizione a cure e terapie psichiatriche), ancorché arricchite di particolari romanzeschi e di personaggi immaginari aventi una funzione meramente narrativa, come quello del Commissario.

In sostanza la rappresentazione della famiglia Sanfratello come il negativo della raffigurazione del personaggio Braibanti viene ancorata a valori (la famiglia, la religione, le istituzioni costituite, il principio di autorità) che non sono negativi in sé, o insuscettibili di adesione da parte dello spettatore, benché in quel preciso numero storico facciano da argine alle aspirazioni di libertà e di rinnovamento culturale. Né i ricorrenti possono dolersi di una rappresentazione monolitica dei personaggi di Agostino e Ippolito Sanfratello, poiché questa non dà un intento denigratorio discende, bensì dalla semplicità complessiva del linguaggio dell'opera essenzialmente divulgativo ed inidoneo a rappresentare personaggi psicologicamente complessi.

7. Quanto alla figura di Giovanni Sanfratello, tanto nella rappresentazione del suo comportamento processuale tanto nel richiamo ai rapporti omosessuali avuti con il Braibanti non risultano travalicati i limiti di continenza e di verità in relazione alla finalità sociale perseguita.

Gli stessi limiti tuttavia non risultano rispettati in ordine alla rappresentazione delle visite e terapie psichiatriche cui Giovanni Sanfratello fu sottoposto per iniziativa dei suoi familiari. Tali sequenze per un verso recepiscono come pacifiche le conclusioni del consulente tecnico dell'imputato, prof. Ossicini, secondo cui il Sanfratello sarebbe stato affetto da una patologia di tipo schizofrenico, conclusioni smentite dalla sentenza di primo grado con argomentazioni diffuse sostenute dalla perizia d'ufficio, per altro verso espongono il personaggio di Giovanni Sanfratello, per ben due volte e con riprese insistite, nell'atto di essere sottoposto a trattamento di elettrochoc. Il contenuto denigratorio della persona del ricorrente con riferimento ad una qualità personale essenziale, quale la salute psichica, va riferito in primo luogo al difetto del requisito della verità

dei fatti rappresentati, poiché la sindrome schizofrenica non fu affatto l'unica diagnosi esposta dai medici con riguardo alle condizioni psichiche di Giovanni Sanfratello, così come invece si ricava dal filmato. Tavalicano i limiti della continenza rispetto al fine di utilità sociale posto a presidio della narrazione dei fatti, le scene di effetto suggestivo che ritraggono il personaggio del Sanfratello sottoposto a terapia di elettrochoc, con attitudine fortemente lesiva della sua dignità personale e senza un'utilità narrativa, dal momento che la circostanza della sottoposizione del Sanfratello a tale trattamento è ripetuta per altre due volte nel corso dello sceneggiato con le parole di due personaggi diversi.

Appare evidente che tali parti del filmato minacciano di arrecare un danno grave all'onore e alla dignità personale di Giovanni Sanfratello, non suscettibile di piena reintegrazione a causa del contenuto non patrimoniale delle situazioni soggettive lese. Pertanto si ordina alla RAI di omettere la trasmissione delle due sequenze relative alla sottoposizione del Sanfratello al trattamento di elettrochoc (quanto alla prima, dalle immagini del Sanfratello accompagnato da due sanitari fino all'ultima immagine dello stesso sdraiato sul lettino; quanto alla seconda, dall'immagine del volto del personaggio di Giovanni Sanfratello sino all'ultima immagine dello stesso sdraiato sul lettino) nonché della sequenza relativa alla battuta pronunciata da uno dei medici « È confermata la diagnosi iniziale di psicosi indotta di tipo schizofrenico ».

P.Q.M. — *a)* Ordina alla RAI - Radiotelevisione Italiana di omettere dalla trasmissione dello sceneggiato « Braibanti. Un caso senza precedenti » ogni riferimento o citazione al nome di Giovanni Sanfratello, Agostino Sanfratello, Ippolito Sanfratello;

b) ordina alla RAI - Radiotelevisione Italiana di omettere dalla trasmissione dello sceneggiato di cui al capo *a)* le sequenze indicate nel corso della motivazione;

c) fissa al 28 novembre 1996 il termine per l'inizio della causa di merito.